



Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale del Personale
Ufficio II

B/I/36

Circolare n. 10

Roma, 26 aprile 2000

OGGETTO

**Assegnazioni e avvicendamenti all'estero
dei funzionari della carriera diplomatica.**

Alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 per il riordino della carriera diplomatica, appare necessario attirare l'attenzione su alcune delle principali novità in materia di assegnazioni, trasferimenti all'estero e requisiti di promuovibilità con particolare riferimento ai funzionari diplomatici non destinati a svolgere le funzioni di Capi di Rappresentanze diplomatiche.

1. L'art. 11 del decreto n. 85 prevede che i funzionari diplomatici vengano destinati ad ogni sede estera per un periodo minimo di due anni e non superiore ai quattro, fatte salve esigenze di servizio o gravi ragioni personali. Tale disposizione riduce dunque di sei mesi il termine massimo di permanenza in sede rispetto al precedente periodo di quattro anni e sei mesi.

Per le sedi disagiate e particolarmente disagiate il periodo massimo di servizio è invece ridotto a tre anni. L'eventuale proroga per il quarto anno è soggetta ad una richiesta del funzionario interessato, da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di compimento del triennio in sede. Sarà dunque cura dei funzionari stessi indirizzare per via gerarchica una specifica domanda di proroga alla Direzione Generale per il Personale – Ufficio II.

Resta invece determinato in un massimo di otto anni, detratte le interruzioni di servizio tra sede e sede, il periodo consecutivo di servizio all'estero dei funzionari diplomatici. Si considera servizio all'estero anche quello prestato presso le Organizzazioni Internazionali in posizione di fuori ruolo. Successivamente al periodo di servizio all'estero e' previsto un periodo minimo di servizio a Roma di due anni.

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato,
al Capo
del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero,
al Direttore dell'Istituto Diplomatico

Limitate deroghe alle disposizioni sopra riportate potranno essere concesse dal Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione, in casi del tutto eccezionali adeguatamente motivati dal Capo Missione o dagli interessati e comunque collegati a situazioni contingenti e documentabili: di conseguenza, il requisito delle esigenze di servizio non potrà essere genericamente invocato.

Le norme in questione verranno applicate anche ai Capi Missione delle rappresentanze diplomatiche. In questo caso, le eventuali deroghe dovranno essere disposte dal Consiglio dei Ministri.

2. Le nuove regole prevedono (art. 12 del D. Lgs. n. 85/2000) una sola lista di pubblicità per tutti i posti disponibili nel corso dell'anno, che verrà diramata dalla Direzione Generale del Personale nel mese di gennaio. Il funzionario diplomatico che non si candidi su tale lista dovrà pertanto normalmente attendere un intero anno solare per poter nuovamente aspirare ad una sede (cioè la lista di pubblicità del mese di gennaio dell'anno seguente). L'Amministrazione intende infatti ridurre al minimo indispensabile l'impiego di liste straordinarie in mesi diversi da quello di gennaio: esse verranno di conseguenza emanate solo ove strettamente necessario per l'urgente copertura di posti vacanti.

I trasferimenti disposti sui posti pubblicizzati nella lista di gennaio avranno luogo nei mesi di giugno, luglio e agosto dello stesso anno. Anche in questo caso l'assunzione in sede in mesi diversi da quelli sopra richiamati verrà eccezionalmente riservata a precise ed inderogabili esigenze di servizio.

3. I criteri per le assegnazioni dei posti all'estero tra i funzionari che presentino la propria candidatura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 85/2000 sono, nell'ordine, i seguenti:

- specifiche attitudini professionali del candidato rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla eventuale specializzazione, dalle precedenti esperienze di servizio, dalla conoscenza di particolari lingue e dalla qualità del servizio precedentemente prestato;

- esigenza di maturare i requisiti previsti per l'avanzamento al grado superiore;

- alternanza fra sedi di maggiore e minore disagio;

- anzianità di servizio;

- anzianità di permanenza presso l'Amministrazione centrale.

Tali criteri saranno utilizzati per l'assegnazione dei posti pubblicizzati sia con la lista ordinaria che con quella straordinaria.

L'Amministrazione continuerà ad agevolare l'avvicendamento dei funzionari che prestino servizio nelle sedi di particolare disagio o di difficile copertura, con modalità che di volta in volta verranno individuate nel telespresso di accompagnamento della lista di pubblicità. Tale telespresso individuerà al tempo stesso i requisiti di ricevibilità delle domande, al fine di consentire la più ampia possibilità di ricoprire tutte le sedi vacanti. Verranno, in particolare, indicate le aree geografiche ed i settori di attività nel cui ambito i candidati dovranno esprimere un numero minimo di preferenze secondo il seguente schema generale:

- i consiglieri di ambasciata saranno tenuti a porre la propria candidatura per almeno tre sedi;

- i consiglieri di legazione saranno tenuti a porre la propria candidatura per almeno quattro sedi;

- i segretari di legazione saranno tenuti a porre la propria candidatura per almeno sei sedi.

4. Si ritiene altresì opportuno attirare l'attenzione sulle principali conseguenze delle nuove disposizioni in tema di assegnazioni e avvicendamenti sui requisiti per la promuovibilità.

a) Per quanto riguarda i Segretari di Legazione alla prima partenza da Roma, nella scelta della sede di destinazione il funzionario dovrà tener conto della necessità di ottemperare alle condizioni per essere promosso Consigliere di Legazione: in particolare, permanenza per due anni nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali o della specializzazione posseduta; se specializzati in aree geografiche, permanenza per quattro anni in Paesi dell'eventuale area di specializzazione geografica; permanenza per due anni in sedi cosiddette di adempimento. A tal fine si segnala che interverranno, a partire dalla data del 1 ottobre 2002, alcune limitate variazioni nella lista relativa alle suddette sedi di adempimento (cfr. all. 1).

Al tempo stesso, per i Segretari di legazione in prima destinazione all'estero vanno evidenziate sia la riduzione del periodo minimo di permanenza a Roma (18 mesi invece di due anni), sia la necessità, al fine di poter essere promossi al grado di Consigliere di Legazione, di aver frequentato il corso semestrale organizzato dall'Istituto Diplomatico (cfr. artt. 3 e 8 del D.Lgs. n. 85/2000). Di conseguenza, il Segretario di Legazione che voglia alternare il servizio in almeno due sedi e che intenda restare all'estero per il periodo massimo di otto anni previsto dalla normativa dovrà presentare domanda di trasferimento in tempi ragionevolmente brevi (circa un anno dopo l'assunzione in servizio), così da rientrare a Roma in tempo utile per frequentare il corso propedeutico alla promozione a Consigliere di Legazione. Qualora il periodo di prima permanenza a Roma si protragga oltre tale limite, sarà invece necessario che il funzionario rientri anticipatamente rispetto alla scadenza degli otto anni, pena il ritardo della promozione a Consigliere di Legazione.

Si attira l'attenzione sulla particolare situazione dei Segretari di Legazione già in servizio alla data del 31.12.1998. Essi possono infatti essere promossi al grado di Consigliere di Legazione anche se non hanno frequentato il predetto corso (cfr. art. 17, comma 7 del D.Lgs. n. 85/2000); tuttavia, entro tre anni dalla promozione sono tenuti a seguire un apposito corso di aggiornamento organizzato dall'Istituto Diplomatico.

b) Per quanto riguarda i Consiglieri di Legazione, alla scadenza del periodo transitorio di 6 anni (ovvero a partire dal 26 aprile 2006) verranno modificati per tutti i funzionari - indipendentemente dalla data di entrata in carriera - i requisiti per la promozione al grado di Consigliere d'Ambasciata. Le nuove disposizioni introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. n. 85/2000 prevedono che il Consigliere di Legazione compia quattro anni di servizio nel grado, di cui un anno all'estero in un diverso settore di attività oppure in una diversa area geografica rispetto al servizio già svolto in qualità di Segretario di Legazione (cfr. all. 2). Pertanto i Consiglieri di Legazione dovranno presentare la propria

domanda di trasferimento in tempo utile, e comunque a partire dalla lista del mese di gennaio 2004, per poter maturare il previsto anno di servizio all'estero e concorrere alla promozione al grado di Consigliere di Ambasciata.

E' inoltre opportuno prevedere il rientro dall'estero in tempo utile anche per coloro che sono esentati dal Corso propedeutico alla promozione al grado di Consigliere di Legazione (Segretari di Legazione già in servizio alla data del 31.12.1998). Tale accorgimento consentirà loro infatti di rimanere presso l'Amministrazione centrale i due anni minimi obbligatoriamente previsti dalla normativa, per essere poi trasferiti all'estero e maturare un ulteriore anno di servizio in un diverso settore di attività oppure in una diversa area geografica rispetto al servizio già svolto in qualità di Segretari di Legazione.

Analogamente si rammenta che, alla scadenza dei sei anni di periodo transitorio, anche i Consiglieri di Legazione già precedentemente scrutinati una o più volte per la promozione al grado di Consigliere di Ambasciata saranno inderogabilmente soggetti alle nuove disposizioni. Essi potranno dunque aspirare alla promozione solo se avranno maturato il requisito relativo all'anno di servizio all'estero in un diverso settore di attività oppure in una diversa area geografica rispetto al servizio già svolto in qualità di Segretari di Legazione.

c) Per i Consiglieri di Ambasciata ed i Ministri Plenipotenziari, infine, si desidera far presente che la nuova normativa prevede la pubblicità di tutti i posti all'estero, con l'esclusione delle nomine dei Capi Missione. Verranno di conseguenza pubblicizzati anche i posti di Console Generale di I classe, nonché di Ministro e Ministro Consigliere presso le rappresentanze diplomatiche.

5. Si attira altresì l'attenzione sulla circostanza che, a seguito della riforma dell'ordinamento del personale diplomatico, è stata estesa ai primi due terzi dei funzionari in organico la possibilità di svolgere funzioni del grado superiore. Anche la lista delle sedi nelle quali non sia possibile svolgere funzioni superiori rispetto al grado è stata peraltro emendata (cfr. all. 3) con apposito decreto ministeriale in via di perfezionamento. Il medesimo decreto individua infine l'elenco aggiornato delle sedi nelle quali i funzionari del grado di Consigliere di Ambasciata non possono rivestire le funzioni di Capo Missione (cfr. all. 4).

Il Segretario Generale

VATTANI